

Contratto Libero Professionale Dott. Pietro Morittu

ASL8

PG/2013/ 0123638

del 18/10/2013

Mittente : Gestione del Personale - Collabora

Destinatari : MORITTU PIETRO

Classifica : 1.5.2 Fascicolo : 2 del 2013



**SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 8 – CAGLIARI**

CONTRATTO LIBERO – PROFESSIONALE

Fra l'Azienda Sanitaria Locale n.8 di Cagliari, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Emilio Simeone, nato a Iglesias il 29.08.1945,

E

Il Dott. Pietro Morittu nato a Carbonia (CI) il 23.09.1978, residente in
denominato professionista

in

Vista la deliberazione n. 1727 adottata dal Direttore Generale in data 01.10.2013 con la quale, a seguito di procedura comparativa ai sensi dell'art. 7, comma 6 bis, d.lgs n. 165 del 30.03.2001, si è ritenuto opportuno procedere alla stipula di un contratto Libero Professionale con il Dott. Pietro Morittu.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO

Art.1

Condizioni generali

L'Azienda ASL 8 di Cagliari stipula, ai sensi, *dell'art. 2229 e seguenti del C.C.* e in attuazione di quanto stabilito con deliberazione n. 1727 del 01.10.2013, un contratto di lavoro di natura Libero Professionale, con il Dott. Pietro Morittu, nato a Carbonia (CI) il 23.09.1978, residente in in Via
, denominato professionista;

La collaborazione è attivata per 12 mesi:

- con effetto dal 28.10.2013 sino al 17.10.2014;

- L'oggetto della prestazione lavorativa prevista nel presente contratto viene di seguito specificato in attività Libero Professionale, in qualità di Esperto in valutazione economica di prestazioni sociosanitarie, nell'ambito del Progetto *"Rilevazione dei costi effettivi delle prestazioni sanitarie e delle variabili socio economiche e della loro incidenza sull'accesso da parte della popolazione al servizio sanitario"*;

Il professionista presenterà periodiche relazioni, relative allo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico, concordate e validate dal Responsabile del Servizio;

- il compenso spettante è corrisposto, a mezzo accredito sul conto corrente bancario, previa emissione di relativa fattura, e previa attestazione, da parte del Responsabile del Servizio, del regolare svolgimento dell'incarico nel periodo fatturato;
- il compenso annuo è fissato nella misura di € 30.000,00, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e al lordo di IVA se dovuta. Nessun altro onere aggiuntivo è posto a carico dell'Azienda Sanitaria Locale n.8 in aggiunta a quanto stabilito dal presente contratto;
- il presente contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato ma consiste nell'esercizio di prestazione professionale ai sensi dell'art. 2229 del C.C. e, pertanto, non comporta per il professionista l'attribuzione di ulteriori trattamenti di natura previdenziale, giuridica, di natura economica e di avanzamento di carriera;
- il professionista è tenuto a provvedere in proprio alla copertura assicurativa per infortuni e per la responsabilità professionale.
- modalità di realizzazione: da concordarsi con il responsabile dell'unità operativa di riferimento;

Art.2

Oggetto del rapporto di convenzione

Il Dott. Pietro Morittu dovrà svolgere il proprio incarico Libero Professionale, in qualità di Esperto in valutazione economica di prestazioni sociosanitarie, nell'ambito del Progetto *"Rilevazione dei costi effettivi delle prestazioni sanitarie e delle variabili socio economiche e della loro incidenza sull'accesso da parte della popolazione al servizio sanitario"*;

Il Dott. Pietro Morittu dovrà dedicarsi alle seguenti attività:

- Analisi dei percorsi assistenziali effettuati dai cittadini in relazione alla patologia riscontrata;
- Calcolo del valore generato per il paziente attraverso il servizio erogato;
- Calcolo dei costi effettivi delle prestazioni erogate;



Art. 3

Sede di lavoro

La sede dell'attività lavorativa di riferimento è individuata presso S. C. Programmazione e Controllo. L'attività lavorativa è da concordarsi con il responsabile dell'unità operativa di riferimento. Per una mera esigenza di coordinazione il professionista dovrà garantire una presenza minima presso la sede di svolgimento dell'attività, di 110 ore mensili che saranno concordate volta per volta;



Art.4

Segreto e tutela della privacy

Il Dott. Pietro Morittu, fatte salve le disposizioni previste dal D.lgs n. 196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii., è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio.

Il Dott. Pietro Morittu non può rendere informazioni, comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura dei quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in ragione della collaborazione con questa dell'Azienda Sanitaria Locale n.8.

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto Libero Professionale, il Dott. Pietro Morittu, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste dal D.lgs. n. 196/03, è nominato incaricato del trattamento dei dati personali e allo stesso sono affidati i compiti che la legge pone a carico di questa figura.

Il professionista, nell'ambito di tale incarico, è tenuto al rispetto delle istruzioni che saranno impartite dall'Azienda Sanitaria Locale n.8.

Art.5

Recesso

Nel caso in cui il committente si avvalga della facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in modo unilaterale, così come previsto dall'art. 2227 c.c., dovrà comunicarlo con un preavviso di almeno trenta giorni tramite lettera raccomandata A/R tenendo indenne il professionista delle spese e del lavoro eseguito.

In caso di recesso del committente senza preavviso, il professionista ha diritto alla corresponsione di una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso.

Nessun preavviso e nessuna indennità sono dovuti in caso di recesso del committente per giusta causa.

Il professionista può recedere dal contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con un preavviso di trenta giorni.

In caso di recesso del professionista senza preavviso, il committente ha diritto di trattenere una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso. Sono fatti salvi gli effetti del recesso del professionista per giusta causa.



Art.6

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito della prestazione lavorativa, il Dott. Pietro Morittu, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è tenuto all'osservanza degli obblighi di condotta in parola, per quanto compatibili, pena la risoluzione o la decadenza del rapporto stesso ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 (GU n.129 del 4-6-2013).

Il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", allegato al presente contratto, è consultabile sul sito: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04_16:62:vig



Contratto Libero Professionale Dott. Pietro Morittu

La sottoscrizione del presente contratto vale anche quale ricevuta e sottoscrizione del sopracitato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" da parte del Dott. Pietro Morittu, il quale dichiara di averne preso piena e diretta conoscenza.


Art.7

Controversie

Per tutte le controversie insorgenti in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, è competente il Foro di Cagliari.

Data _____

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Emilio Simone



IL PROFESSIONISTA
Dott. Pietro Morittu

